

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1596} —

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(CRAXI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(DE MICHELIS)

COL MINISTRO
DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(ALTISSIMO)

COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DEGAN)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
(GASPARI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70,
concernente misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi
amministrati e di indennità di contingenza

Presentato il 17 aprile 1984

ONOREVOLI DEPUTATI! — La mancata conversione in legge del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10, e la perdurante necessità ed urgenza di continuare nell'azione antinflazione, ha indotto il Governo a reiterare, con modifiche, il predetto decreto-legge.

Le misure adottate nell'unito provvedimento perseguono gli obiettivi di far valere il tasso d'inflazione programmato, indicato nella misura del 10 per cento per il 1984 nella relazione previsionale e programmatica per l'anno medesimo, come vincolo alle decisioni e ai comportamenti anche amministrativi del Governo, e di agevolare il rilancio delle attività produttive e dell'occupazione.

Per l'efficace conseguimento di tali obiettivi è necessario dare attuazione ad una politica economica volta ad agganciare durevolmente l'economia italiana alla ripresa mondiale mediante lo sviluppo della competitività complessiva del nostro sistema industriale ed il recupero di spazi per gli investimenti produttivi.

Ciò potrà avvenire attraverso comportamenti rigorosi e coerenti in materia di fisco, di politica industriale, di politica occupazionale, specie per il Mezzogiorno, nonché in materia di misure di tariffe e prezzi amministrati e di riordino delle istituzioni sociali.

In tale contesto le disposizioni contenute nell'unito decreto-legge, necessariamente aventi carattere d'urgenza e limitate nel tempo, potranno essere un valido strumento di realizzazione del contenimento dell'inflazione nel tasso programmato per il 1984 e per favorire l'avvio ed il consolidamento di uno stabile processo di ripresa economica del Paese.

Gli interventi predisposti in materia di prezzi e tariffe, di integrazione degli assegni familiari per i redditi medio bassi, nonché per la determinazione del tetto

dei punti per il semestre febbraio-luglio 1984 della scala mobile sono tra loro strettamente collegati, in modo da raggiungere, tra l'altro, il risultato finale di non ridurre il salario reale.

Le misure adottate sono coerenti con l'invito rivolto al Governo dalle organizzazioni rappresentative delle parti sociali che hanno aderito al protocollo d'intesa proposto dal Governo stesso per l'avvio della politica dei redditi.

Tali misure, per quanto più particolarmente attiene alla programmazione della dinamica salariale, si sono rese necessarie, non essendo stato possibile alle parti sociali, in mancanza di unanimità, conseguire l'efficacia giuridica diretta del protocollo nei rapporti interprivati, ed essendo, d'altra parte, il Governo confortato ed anzi sollecitato a provvedervi dall'invito anzidetto e dal vincolo assunto del perseguimento degli obiettivi indicati nella relazione previsionale e programmatica.

A tutto ciò il Governo ha provveduto con l'unito decreto-legge, del quale si chiede ora la conversione in legge.

In particolare, con l'articolo 1 il Governo intende contenere la media annua ponderata degli incrementi dei prezzi e delle tariffe amministrati dei beni e servizi inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale entro il tasso massimo di inflazione programmato per il 1984.

Invero, tenuto conto sia della diversità delle situazioni economico-finanziarie dei settori interessati sia di altre esigenze di prevalente interesse pubblico, quale l'opportunità di assicurare congrui mezzi di autofinanziamento per gli investimenti da realizzare in taluni settori trainanti dell'economia nazionale, si è ritenuto di dover fare riferimento, per il perseguimento della complessiva manovra, al li-

mite della media annua ponderata, il quale è in grado di consentire, al suo interno, una sufficiente flessibilità della manovra stessa.

A tale fine, considerato che i provvedimenti di determinazione dei prezzi e delle tariffe amministrati sono di competenza, oltreché del CIP, anche di altri organi dell'Amministrazione centrale dello Stato e di amministrazioni locali, appare necessario attribuire ad un unico organo centrale dello Stato il governo dell'intera manovra.

Tale organo si è individuato nel Comitato interministeriale dei prezzi già istituzionalmente preposto al coordinamento e alla disciplina dei prezzi, ampliandone peraltro adeguatamente i poteri mediante l'attribuzione della competenza ad esprimere pareri preventivi vincolanti sulle determinazioni delle altre amministrazioni centrali, anche ad ordinamento autonomo, nonché ad emanare direttive alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali ed ai comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza.

Quanto agli aspetti finanziari della copertura formale della norma a carattere programmatico, contenuta nell'articolo 1, non può che ribadirsi la sua complessità, non soltanto per oggettive difficoltà di quantificazione, ma soprattutto perché si tratterebbe di individuare preliminarmente, a livello legislativo, gli effetti di norme che debbono essere successivamente attivate con atti amministrativi. In casi del genere, la via migliore da seguire è quella del ricorso ai normali strumenti di aggiornamento del bilancio e, in particolare, al bilancio di assestamento.

L'articolo 2 è dettato dall'esigenza, in

attesa della riforma dell'istituto degli assegni familiari, di un adeguamento dei limiti di reddito che determinano il diritto alle prestazioni. La tabella allegata al presente decreto, che sostituisce quella allegata al decreto-legge n. 17 del 1983, convertito, con modificazioni, nella legge n. 79 del 1983, risponde appunto alla rilevata finalità.

La rivalutazione delle classi di reddito, ai fini della corresponsione dell'assegno integrativo in aggiunta agli assegni familiari, non comporta maggiori spese data l'articolazione delle classi anzidette nel limite massimo di reddito già previsto nel decreto-legge n. 10 del 1984 non convertito.

Dal reddito familiare indicato nella tabella sono esclusi i trattamenti di fine rapporto, per la peculiarità della funzione cui essi assolvono.

Nel quadro della manovra diretta al contenimento dell'inflazione, con l'obiettivo già sottolineato di favorire la ripresa economica generale ed il mantenimento del potere di acquisto delle retribuzioni, si è reso necessario modulare la dinamica dei meccanismi automatici di indicizzazione delle retribuzioni, così da assicurarne una crescita complessiva, per effetto di tali meccanismi, compatibile con il tasso programmato di inflazione e razionalmente distribuita nell'anno.

A tal fine, con l'articolo 3, essendosi predeterminati in non più di quattro punti complessivi gli scatti massimi della contingenza nel semestre febbraio-luglio 1984, gli stessi sono stati ripartiti, per ciascun trimestre, in non più di due punti dal 1° febbraio e in non più di 2 punti dal 1° maggio 1984.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, recante misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza.

Decreto-legge 17 aprile 1984, n. 70, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 17 aprile 1984.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare misure immediate e temporanee per conseguire il contenimento dell'inflazione nei limiti medi del tasso programmato per l'anno 1984, al fine di favorire la ripresa economica generale e mantenere il potere di acquisto delle retribuzioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 aprile 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

Per il 1984 la media annua ponderata degli incrementi dei prezzi e delle tariffe amministrati dei beni e servizi inclusi nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività nazionale non può superare, nel complesso, il tasso massimo di inflazione indicato, nella relazione previsionale e programmatica del Governo per l'anno medesimo, nella misura del 10 per cento. A tal fine il Comitato interministeriale dei prezzi, o la Giunta in caso di urgenza, nell'ambito dei poteri di coordinamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, esprime parere preventivo vincolante sulle proposte di incrementi di prezzi e di tariffe amministrati da deliberarsi da parte di altri organi delle amministrazioni centrali dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ed emana apposite direttive alle amministrazioni regionali, provinciali e comunali ed ai Comitati provinciali dei prezzi per i provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di loro competenza.

ARTICOLO 2.

1. Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, la tabella allegata al decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito,

con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, è sostituita da quella allegata al presente decreto.

2. Dal reddito familiare indicato nella tabella di cui al precedente comma 1 sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati.

ARTICOLO 3.

Per il semestre febbraio-luglio 1984, i punti di variazione della misura della indennità di contingenza e di indennità analoghe, per i lavoratori privati, e della indennità integrativa speciale di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, per i dipendenti pubblici, restano determinati in due dal 1° febbraio e non possono essere determinati in più di due dal 1° maggio 1984.

ARTICOLO 4.

Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 15 febbraio 1984, n. 10.

ARTICOLO 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 aprile 1984.

PERTINI

CRAXI — DE MICHELIS — ALTISSIMO —
DEGAN — GORIA — GASPARI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA PER LA DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO
DA CORRISPONDERE IN AGGIUNTA AGLI ASSEGNI FAMILIARI ED ALLE
QUOTE DI AGGIUNTA DI FAMIGLIA PER I FIGLI A CARICO DI ETÀ INFERIORE
A 18 ANNI COMPIUTI

REDDITO FAMILIARE ANNUALE ASSOGGETTABILE ALL'IRPEF	1 figlio	2 figli	3 figli	4 figli ed oltre
	importo mensile	importo mensile	importo mensile	importo mensile
Fino a 9.000.000	45.000	90.000	135.000	180.000
Da 9.000.001 a 10.100.000	39.000	82.000	127.000	171.000
Da 10.100.001 a 11.500.000	33.000	74.000	119.000	162.000
Da 11.500.001 a 12.700.000	27.000	66.000	111.000	153.000
Da 12.700.001 a 13.800.000	21.000	58.000	103.000	144.000
Da 13.800.001 a 14.900.000	15.000	50.000	95.000	135.000
Da 14.900.001 a 16.100.000		42.000	87.000	126.000
Da 16.100.001 a 17.300.000		34.000	79.000	117.000
Da 17.300.001 a 18.400.000		26.000	71.000	108.000
Da 18.400.001 a 19.500.000		20.000	55.000	99.000
Da 19.500.001 a 20.700.000		15.000	39.000	90.000
Da 20.700.001 a 21.800.000			23.000	81.000
Da 21.800.001 a 23.000.000			15.000	72.000
Da 23.000.001 a 24.000.000				54.000

L'importo giornaliero della maggiorazione degli assegni familiari si ottiene dividendo per 26 l'importo mensile, arrotondando, se del caso, il quoziente per eccesso o per difetto alle 100 lire.